



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli artt. 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

Rep. Atti n. 123/20 del 18 novembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 18 novembre 2010

VISTO l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che delega il Governo a presentare al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, prevedendo l'emanazione di decreti legislativi, secondo i criteri e i principi di attuazione individuati nel comma 3;

VISTO, in particolare, il comma 5 del citato art. 20 della legge n. 59/1997 che prevede che i decreti legislativi sopra indicati siano emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005" e, in particolare, l'art. 14, commi 14, 15 e 18, che delegano il Governo ad adottare, con le modalità di cui al citato art. 20 della legge n. 59/1997, decreti legislativi che individuano la normativa statale, pubblicata anteriormente al 1° gennaio 1970 che si ritiene indispensabile permanga in vigore, prevedendo che con i medesimi decreti legislativi si provveda alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto e stabilendo che entro due anni dalla loro entrata in vigore possono essere emanate disposizioni integrative, di riassetto o correttive;

VISTA la direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 recante norme per la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009) e, in particolare gli artt. 1, e 2 che disciplinano la delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie inserite negli Allegati A e B della legge stessa, tra le quali è indicata la direttiva 2008/122/CE sopra citata;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio", approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 7 ottobre 2010, trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

dei Ministri in data 22 ottobre 2010 e diramato in data 26 ottobre 2010, prot. CSR n. 5043 P-2.17.4.12;

VISTA la richiesta del Presidente della Conferenza della Regioni e delle Province autonome, comunicata con nota del 3 novembre 2010, prot. CSR 5199 P-2.17.4.12, di far precedere la prima riunione tecnica sul provvedimento da una discussione politica nel Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, costituito ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con atto della Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2010;

VISTI gli esiti della riunione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, tenutasi in data 10 novembre 2010, nel corso della quale le Regioni hanno manifestato il proprio avviso favorevole alla sola parte dello schema che provvede a semplificare la normativa vigente, mentre per la restante parte del decreto recante il Codice del turismo hanno rilevato profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega e per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regioni e hanno sottolineato la necessità di stabilire immediatamente un calendario di incontri al fine di pervenire ad una disciplina condivisa nel merito e nel metodo;

CONSIDERATO che il Ministro del turismo, nel corso della medesima Seduta del Comitato, ha condiviso la necessità di incontri tecnici di approfondimento, sottolineando peraltro la necessità di iscrivere il punto all'ordine del giorno dell'odierna Seduta della Conferenza, per tener conto dei tempi di scadenza della delega;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 16 novembre 2010 al fine di avviare il confronto istruttorio sullo schema, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il parere negativo sul provvedimento, fatta salva la parte del testo relativa alla semplificazione normativa e al recepimento della Direttiva 2008/122/CE, mentre l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole, con la raccomandazione di tener conto, nella composizione degli organismi consultivi collegiali, della rappresentanza degli Enti locali;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo sul provvedimento, ad esclusione della parte relativa alla semplificazione normativa, per le motivazioni indicate in un documento consegnato nel corso della Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), sottolineando inoltre come lo schema in esame sia stato sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri senza il preventivo, necessario confronto all'interno del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo;

CONSIDERATO che il Ministro del turismo ha rilevato come lo schema di provvedimento, per la sua complessità, ha richiesto un lungo iter istruttorio e sia stato elaborato in un periodo che precede la istituzione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM hanno espresso parere favorevole, con la raccomandazione espressa dall'ANCI di tener conto, nella predisposizione dei decreti di costituzione degli organismi consultivi, delle rappresentanze delle istituzioni locali, contenuta in un





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2).

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli artt.1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante "Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/120/CU12/C6

Att. 1
Consegnato nelle sedute
del 18 novembre 2010



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA
NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL
TURISMO, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE,
RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ CONTRATTI RELATIVI
AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI
RIVENDITA E SCAMBIO**

Punto 12) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo concernente il “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*” con le precisazioni e le motivazioni che seguono.

Non sussistono osservazioni critiche per la sola parte del testo relativa alla semplificazione normativa ed al recepimento della Direttiva 2008/122/CE. Per la restante parte la Conferenza non esprime valutazioni di merito, atteso l'eccesso di delega esercitata dal Governo centrale nel settore turismo, tale da far ravvisare elementi di incostituzionalità del provvedimento.

Si rileva come, trattandosi di un decreto legislativo, difetti per lo stesso la specifica delega precipuamente prevista dall'articolo 76 della Costituzione.

Fatta eccezione per la parte in cui si dà attuazione alla Direttiva 2008/122/CE, per la quale la delega è contenuta nella legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), per le restanti disposizioni - ad avviso delle Regioni e delle Province autonome - non appare corretto rinvenire la “*presunta*” delega nell'articolo 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.

Tale articolo, infatti, ha previsto una forma di semplificazione dell'ordinamento giuridico, ed in particolare delle fonti di rango primario, conferendo al Governo una delega legislativa, da esercitarsi entro termini certi ed ormai spirati, per adottare decreti legislativi attraverso i quali individuare le disposizioni legislative statali la cui permanenza in vigore fosse ritenuta indispensabile.

È stata prevista, altresì, un'ulteriore delega al Governo affinché adotti eventuali disposizioni integrative, di riassetto e correttive delle singole materie, nel rispetto dei principi già stabiliti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, afferente la semplificazione dei procedimenti amministrativi

Non si comprende come tale meccanismo di semplificazione e riordino normativo possa essere utilizzato nel caso di specie per dettare una disciplina complessiva ed organica nel settore turismo, andando ben oltre le funzioni previste dalle norme succitate, in una materia che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117, comma 4, Cost.) avutasi in forza della Legge 18 ottobre 2001 n. 3, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni e delle Province Autonome (Corte Costituzionale, sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006, n. 197 del 2003), facendo ipotizzare quindi la sussistenza di profili di incostituzionalità dello schema di decreto in esame.

Ed anche laddove la Corte Costituzionale preveda la possibilità di un eventuale intervento di carattere unitario da parte del legislatore statale in taluni ambiti del settore turismo, tuttavia ciò deve avvenire nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, prevedendo adeguate ed inderogabili forme di loro coinvolgimento (in particolare l'acquisizione dell'intesa).

La stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 20 marzo 2009 che il Governo richiama nel per giustificare il proprio intervento onnicomprensivo di cui si discute, anche laddove prevede la possibilità di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative nel settore del turismo, afferma che l'applicabilità del principio di sussidiarietà è condizionata da un'adeguata valutazione dell'interesse pubblico in tal senso, *“assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni”* e che – vertendosi in una materia di esclusiva competenza delle Regioni quale il turismo – sia necessariamente disposta l'intesa con le stesse Regioni (cfr. sent. n. 614/06, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6/04, n. 303/03).

In altri termini, lo Stato pretende di estendere la propria legislazione in una misura che non sembra affatto proporzionata, come invece la Corte Costituzionale, proprio nella citata sentenza n. 76/09, ha previsto e consentito in via eccezionale e condizionata.

Si ricorda che già la legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale in materia di turismo), sebbene adottata anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, quando la materia del turismo rientrava nella potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni, prevedeva all'articolo 2 che i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico fossero definiti in un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Principi ed obiettivi che sono stati definiti dal DPCM 13 settembre 2002 di



recepimento dell'accordo fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Nel ribadire, quindi, il parere negativo sul documento in esame, fatte le debite eccezioni di cui sopra, la Conferenza reitera le richieste avanzate in sede di istruttoria tecnica nell'ambito del confronto limitato alla sola semplificazione normativa:


1. l'abrogazione esplicita dei decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999, che ancora attribuiscono all'amministrazione centrale dello Stato (in particolare al Ministero delle Attività Produttive) funzioni di rilevante portata nel settore turismo, nonostante la riforma costituzionale del 2001;
2. un confronto sulla legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) piuttosto che la sua abrogazione integrale, al fine di consentire anche alle Regioni ed alle Province Autonome di verificare quali parti mantenere in vita e quali invece cassare.

La Conferenza, infine, fa rilevare che la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione produce effetti nei confronti degli ordinamenti delle autonomie speciali solo per le parti che attribuiscono alle medesime forme di autonomia più ampie di quella statutariamente già riconosciuta, ai sensi di quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nelle materie oggetto del provvedimento legislativo in questione, le potestà statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in particolare nelle materie del turismo e delle professioni turistiche, rimangono quindi ferme rispetto al nuovo riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni definito nell'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui riconoscono un ambito di autonomia più ampio rispetto a quello risultante dal predetto riparto.

Lo schema di decreto legislativo, tra l'altro, provvedendo al riordino delle fonti normative statali, procede ad una serie di abrogazioni, tra cui quelle di specifiche norme di raccordo tra l'ordinamento statale e quello delle autonomie speciali; tra queste viene abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135 di cui invece si ritiene necessaria la permanenza in vigore.

Roma, 18 novembre 2010





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

APP. 2

**CONFERENZA UNIFICATA
18 novembre 2010**

*Consegnato nelle
sedute del
18 novembre 2010*



Punto 12) all'ordine del giorno

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO DEL MERCATO DEL TURISMO, NONCHE' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE A LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E SCAMBIO

Si esprime **parere favorevole con la seguente raccomandazione.**

Si raccomanda, pertanto, che nella predisposizione dei decreti di costituzione degli organismi consultivi previsti nell'articolato (ad esempio l'Osservatorio nazionale del turismo ex art. 59) si tengano nella dovuta considerazione le rappresentanze delle istituzioni locali.